



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
NOVEMBRE 2024

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2024



IN EVIDENZA

-
- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

-
- Disegno legge di Bilancio 2025 Pag. 3
 - Ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato Pag. 5
 - Bonus "Natale" 2024 Pag. 7
 - Riforma del sistema sanzionatorio per imposte dirette e Iva Pag. 8
 - Patente a crediti Pag. 12



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

-
- Bilancio in forma abbreviata Pag. 13
 - Rilevazione contabile degli acconti di imposta Pag. 14
 - Numerazione e bollatura dei libri contabili Pag. 15



NON SOLO IMPRESA

-
- Servizi online dell'Agenzia delle Entrate Pag. 16
 - Termini inglesi per il commercialista e riclassificazione del bilancio bilingue Pag. 17
 - Tassi di usura Pag. 18



AGEVOLAZIONI

-
- Sostegno alla capitalizzazione delle micro e PMI Pag. 19



SCADENZARIO

-
- Principali adempimenti mese di novembre 2024 Pag. 20


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI

PROROGA RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI	<ul style="list-style-type: none"> • Con la L. 143/2024, di conversione del D.L. 113/2024, è stata prevista la proroga al 30.11.2024 della possibilità di rivalutare terreni, agricoli e edificabili, e partecipazioni, anche se in mercati regolamentati, detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti commerciali al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. • L'aver rivalutato i beni in passato consente di scomputare l'imposta già pagata, permettendo così di ridurre quella dovuta; tuttavia, è necessario che il bene oggetto di rivalutazione sia quello già oggetto della precedente rivalutazione.
DELEGA UNICA AI SERVIZI DI ENTRATE E RISCOSSIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Con il provvedimento n. 375356/2024 l'Agenzia delle Entrate ha definito la delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dal D.Lgs. 1/2024. • La delega può essere conferita al massimo a 2 intermediari e, indipendentemente dalla data in cui viene conferita, scade il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è rilasciata.
DELEGA INTERMEDIARI PER PATENTE A CREDITI	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 1 D.M. 18.09.2024, n. 132, istitutivo della patente a crediti e in vigore dal 1.10.2024, stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili e temporanei possono presentare la domanda per il rilascio della patente a crediti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro anche tramite delega formale a uno dei soggetti ex art. 1, L. 12/1979, ossia consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti e Caf, espressamente individuati anche dalla circolare INL 4/2024.
DEFINIZIONI DI CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI E NON SPETTANTI	<ul style="list-style-type: none"> • La Cassazione, nella sentenza 17.09.2024, n. 25018, ha stabilito che le nuove definizioni dei crediti d'imposta inesistenti e non spettanti introdotte dal D.Lgs. 87/2024 hanno valenza retroattiva, in quanto hanno natura interpretativa. Di conseguenza, la distinzione non solo si applicherà da subito in ambito penale e amministrativo, ma avrà anche impatti ai fini accertativi.
PROROGA PER IL CIN AL 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Il Ministero del Turismo ha comunicato che l'obbligo di dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN) per gli affitti brevi è prorogato al 1.01.2025. La proroga ha il fine di allineare con un termine unico tutte le scadenze a cui erano sottoposti gli utenti, a seconda del possesso del nuovo o del vecchio codice.
COMUNICAZIONE ANTIFRODE SUPERBONUS	<ul style="list-style-type: none"> • Sul sito del Governo è pubblicato il Dpcm 17.09.2024, recante la disciplina della comunicazione antifrode in materia di superbonus, che dovranno essere inviate all'Enea per la parte ecobonus e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PnCS) per la parte sismabonus. • Le informazioni da trasmettere riguardano le spese 2024 e la previsione di spesa per il 2025. Per la parte eco, la comunicazione costituirà un'aggiunta alle asseverazioni già normalmente trasmesse all'Enea, ma sarà attivata solo per le nuove asseverazioni. • Per la parte sisma, tutti i Sal approvati entro il 1.10.2024 (e dopo il 30.03.2024, entrata in vigore della norma) richiedono l'invio della comunicazione entro il 31.10.2024.
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSI CONTRIBUTI ED EVASIONE	<ul style="list-style-type: none"> • L'Inps ha fornito indicazioni in merito alle modifiche sul sistema sanzionatorio previste dal D.L. 19/2024. In particolare, è stato chiarito che il ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento dei contributi è consentito ai soggetti che versano spontaneamente entro 120 giorni in unica soluzione. Tuttavia, è possibile eseguire più versamenti nell'arco temporale intercorrente dalla scadenza al momento del pagamento, ma non è consentito il versamento rateale.
RINUNCIA AL CREDITO SENZA NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate afferma che la rinuncia al credito non costituisce causa di annullamento del contratto originario e, quindi, non ammette l'emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini Iva. Infatti, la rinuncia unilaterale all'incasso del credito non fa venire meno l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, e non riduce neppure l'ammontare imponibile.


APPROFONDIMENTI
DISEGNO LEGGE DI BILANCIO 2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Il documento sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea per la relativa approvazione. Le misure contenute nel provvedimento si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

ALIQUOTE IRPEF E CUNEO FISCALE

- Dal 2025 diventano strutturali gli scaglioni di reddito e le aliquote di imposta applicati nel 2024, ossia 23% fino a € 28.000, 35% da € 28.000 a € 50.000 e 43% oltre € 50.000.
- Inoltre, sul fronte del taglio del cuneo, è previsto l'abbandono del taglio dei contributi previdenziali nella parte a carico dei lavoratori, per essere sostituito da 2 diverse modalità in funzione del reddito prodotto.
- Con un reddito massimo di € 20.000, è stata introdotta una somma che deriva da una percentuale applicata al reddito del lavoratore (7,1% fino a € 8.500, 5,3 tra € 8.500 e € 15.000 e 4,8% tra € 15.000 e € 20.000) e che non concorre a formare il reddito.
- Per i lavoratori con un reddito compreso tra € 20.000 e € 32.000, è prevista una nuova detrazione d'imposta fissa che è pari a € 1.000 l'anno. Superando la quota di € 32.000 si applica un rapporto matematico che consente un décalage fino ad azzerarsi a € 40.000.

DETRAZIONI

- È prevista una stretta sulle detrazioni in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. In base al reddito sono previste 2 fasce di reddito, ossia € 75.000 e € 100.000. Oltre € 75.000 e fino a € 100.000, la soglia massima è € 14.000; oltre € 100.000 invece il tetto massimo è € 8.000.
- La soglia di spesa sarà modulata in base a tre coefficienti: 0,50 se nel nucleo non ci sono figli a carico, 0,70 se c'è un figlio, 0,85 se ci sono due figli e 1 se i figli sono più di due o c'è almeno un figlio con grave disabilità accertata.
- Saranno espressamente escluse le spese sanitarie e per farmaci.

DETRAZIONI EDILIZIE

- È confermata anche per il 2025 la detrazione al 50%, nel limite massimo di spesa a € 96.000, prevista per le spese sostenute nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie, ma solo nel caso in cui gli interventi siano eseguiti sugli immobili adibiti ad abitazione principale.
- È previsto un intervento retroattivo sul superbonus, limitando la nuova detrazione del 65% ai soli lavori avviati al 15.10.2024; pertanto, le spese di ristrutturazione sulle seconde case fruiranno dell'agevolazione al 36%.
- Sono confermati per il 2025 anche il bonus mobili, ossia la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, e il bonus barriere architettoniche.

SUPERBONUS

Per le spese sostenute nel 2023 per gli interventi agevolati con il superbonus (90% o 110%), la detrazione Irpef può essere spalmata, attraverso una manifestazione di opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. Tuttavia, data l'entrata in vigore della legge di Bilancio il 1.01.2025, le dichiarazioni dei redditi saranno già state presentate. Conseguentemente, l'opzione dovrà essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, entro il 31.10.2025.

FRINGE BENEFIT

- Oltre alla conferma dei fringe benefit nel limite di € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e di € 1.000 per gli altri lavoratori dipendenti, gli importi sono maggiorati a € 5.000 per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, a condizione che il beneficiario sia titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a € 35.000.
- È previsto l'aumento della tassazione Irpef e contributiva al lavoratore e per l'azienda per le auto aziendali concesse in uso promiscuo nel caso in cui sia diesel o a benzina (concorrerà a formare reddito per il 50%) e, al contempo, la riduzione con veicoli elettrici o plug in (percentuale di determinazione del benefit del 20%).
- Si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Ai fini del reddito di lavoro dipendente, è introdotto l'obbligo di pagamento tracciato per la deduzione delle spese di trasferta e di rappresentanza, comprese tutte quelle di vitto e alloggio e di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi, Ncc).

RIDETERMINAZIONE VALORE TERRENI E PARTECIPAZIONI "STRUTTURALE"

È resa strutturale la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni, confermando la misura dell'imposta sostitutiva al 16% e il termine di versamento della prima o dell'unica rata al 30.11 di ogni anno.


DISEGNO LEGGE DI BILANCIO 2025 (SEGUE)

CRIPTO-ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • L'aliquota d'imposta per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cripto-attività aumenta dal 26% al 42%, mantenendo la soglia di esenzione a € 2.000. • Per la web tax, sono eliminate le soglie di fatturato che limitavano l'applicazione dell'imposta ai giganti del digitale, estendendo così l'applicazione dell'Imposta sui servizi digitali pari al 3% a tutte le imprese che ottengono ricavi da servizi digitali sul territorio italiano.
AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36	<ul style="list-style-type: none"> • Sono prorogate di 3 anni, quindi fino al 31.12.2027, le misure volte a supportare i giovani under 36 nell'acquisto della prima casa attraverso garanzie sui mutui immobiliare pari all'80%, su un importo massimo di € 250.000. • Sono riconfermate anche le agevolazioni sull'acquisto della prima casa, estesa anche alle famiglie numerose.
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E BONUS NASCITE	<ul style="list-style-type: none"> • Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. • È introdotta una "Carta per i nuovi nati", che riconosce € 1.000 ai genitori con ISEE entro € 40.000. • La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l'esclusione delle somme relative all'assegno unico universale dal computo dell'ISEE. • Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta "dedicata a te", nella misura di € 500 milioni.
LAVORO E IMPRESE	<ul style="list-style-type: none"> • Nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all'occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. In particolare, l'esonero contributivo è totale per 24 mesi in favore dei datori di lavoro privati in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di giovani con meno di 35 anni disoccupati da almeno 6 mesi nelle regioni della ZES unica, a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. • Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, consistenti in un esonero contributivo per la durata massima di 3 anni e un limite massimo di € 800 in favore dei disoccupati con meno di 35 anni, che avviino sul territorio nazionale un'attività. • È previsto il rifinanziamento della Nuova Sabatini, accessibile anche per gli investimenti effettuati nel 2025.
PENSIONI	<ul style="list-style-type: none"> • È previsto il ritorno ai criteri ordinari di rivalutazione delle pensioni ex L. 388/2000. Le pensioni d'importo sopra € 3.100, infatti, riceveranno la rivalutazione senza ribassi, al 75% del tasso d'inflazione. • Per le pensioni minime è confermata per gli anni 2025 e 2026 la rivalutazione straordinaria in misura, rispettivamente, del 2,2% e dell'1,3%. • Ai pensionati esteri non sarà riconosciuta la rivalutazione se titolari di pensioni d'importo complessivo superiori al minimo Inps (attualmente pari a € 598,61).
BLOCCO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI	<p>I dipendenti pubblici che hanno multe, cartelle o debiti nei confronti di una P.A., di importo superiore a € 5.000, subiranno il blocco del pagamento dello stipendio, della pensione e dell'indennità di licenziamento (se di importo superiore a € 2.500 e nel rispetto dei limiti di pignorabilità), fino a quando non sarà saldato il debito.</p>
RINNOVO DEI CONTRATTI	<p>Il Governo stanZIA le risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027.</p>
AGEVOLAZIONI PER IL SUD	<ul style="list-style-type: none"> • È prorogato al 15.11.2025 il termine del 15.11.2024 fissato per realizzare gli investimenti agevolabili a favore delle imprese della ZES unica del Mezzogiorno. • Sono previste agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.
SANITÀ	<p>Si incrementano le risorse per finanziare il rinnovo dei contratti. In particolare, nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del PIL nominale.</p>
INVESTIMENTI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> • Il documento stanZIA risorse per assicurare che, successivamente al termine del PNRR, l'andamento della spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. In particolare, è previsto il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa. • Infine, sono introdotte misure di revisione ed efficientamento della spesa delle amministrazioni pubbliche. • Tra le coperture più rilevanti, il disegno di legge di bilancio prevede contributi nel settore bancario e assicurativo.



RAVVEDIMENTO SPECIALE PER CHI ADERISCE AL CONCORDATO

La L. 143/2024 ha previsto per i soggetti che producono reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno applicato gli Isa e che aderiscono al concordato preventivo biennale, la possibilità di beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi dal 2018 al 2022, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'Irap. L'istituto impedisce all'Agenzia delle Entrate, per i relativi periodi d'imposta, di rettificare il reddito, salve specifiche cause di esclusione. Nel cassetto fiscale è disponibile una tavola di calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per l'adesione all'opzione di ravvedimento.

SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none"> Soggetti che producono reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno applicato gli Isa e che aderiscono, entro il termine previsto (31.10.2024), al concordato preventivo biennale, di cui agli artt. 6 e seguenti D. Lgs. 13/2024. Sono esclusi, pertanto, coloro che non hanno applicato gli ISA (per esempio, i contribuenti forfetari). Le disposizioni si applicano ai soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31.12 di ciascun anno di riferimento.
FACOLTÀ	<p>È possibile adottare il regime di ravvedimento speciale, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'Irap per le annualità 2018-2022.</p>
MODALITÀ DI VERSAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> In un'unica soluzione entro il 31.03.2025. Mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla 1^a, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
PERFEZIONAMENTO	<p>Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della 1^a rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.</p>
PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Per i soggetti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l'accertamento, in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 43 D.P.R. 600/1973) e in materia Iva (art. 57 D.P.R. 633/1972), relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli Isa, che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'accertamento, in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.
RAVVEDIMENTO SPECIALE IN PRESENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE ISA	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31.10.2024, al concordato preventivo biennale, con un ammontare di ricavi [art. 85, c. 1 Tuir, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e)], o compensi (art. 54, c. 1 Tuir) fino a € 5.164.569 e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento speciale (art. 2-quater D.L. 113/2024) nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022: <ol style="list-style-type: none"> hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 D.L. 34/2020; ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis, c. 6, lett. a) D.L. 50/2017. Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento: <ol style="list-style-type: none"> la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%; l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lett. a), l'aliquota del 12,50%; la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%; l'imposta sostitutiva dell'Irap è determinata applicando all'incremento di cui alla precedente lett. c), l'aliquota del 3,9%. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'Irap sono diminuite del 30%. Per coloro che effettuano il versamento dell'imposta sostitutiva per le annualità 2018-2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 D.P.R. 600/1973, nonché quelle di cui all'art. 54, c. 2, 2° periodo D.P.R. 633/1972 possono essere effettuate anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui ai punti precedenti.
SOGGETTI CHE NON ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO O NE DECADONO	<p>Le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 D.Lgs. 472/1997, previste dall'art. 12, c. 1 D.Lgs. 471/1997, sono ridotte alla metà.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili a: <ul style="list-style-type: none"> periodi d'imposta e tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente ovvero, periodi d'imposta e tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. <p>Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento speciale ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi previste.</p>


RAVVEDIMENTO SPECIALE PER CHI ADERISCE AL CONCORDATO (SEGUE)

IMPOSTA SOSTITUTIVA	Base imponibile	<ul style="list-style-type: none"> La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra i seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 9.10.2024, in ciascuna annualità; il valore dello stesso incrementato nella misura indicata nella tavola n. 1. La base imponibile dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal punto precedente.
	Aliquote	<ul style="list-style-type: none"> Per le annualità 2018, 2019 e 2022 i soggetti applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con un'aliquota differenziata in base al livello di affidabilità raggiunto ai fini Isa, come indicato nella tavola n. 2. Per le annualità 2018, 2019 e 2022 i soggetti applicano l'imposta sostitutiva dell'Irap con l'aliquota del 3,90%. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> In considerazione della pandemia di Covid-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti applicano le imposte sostitutive diminuite del 30%. </div>
	Valore minimo	In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a € 1.000 .

EFFETTI	<ul style="list-style-type: none"> Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 D.P.R. 600/1973 (accertamento analitico e per presunzioni), nonché quelle in materia Iva di cui all'art. 54, c. 2, 2° p. D.P.R. 633/1972 (accertamento per presunzioni), non possono essere effettuate. È esclusa la ricorrenza di uno dei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'art. 22 D. Lgs. 13/2024; <ul style="list-style-type: none"> applicazione nei confronti dei soggetti di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022 previsti: <ul style="list-style-type: none"> dal D. Lgs. 74/2000¹, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (infedele dichiarazione), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento Iva) e 10-quater, c. 1 (indebita compensazione di crediti non spettanti); dall'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio); mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> Nei casi di cui alla lett. b) e in caso di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In questi casi restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini prorogati. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/1997 e di cui all'art. 1, cc. da 174 a 178 L. 197/2022, già effettuati alla data del 9.10.2024 e non si dà luogo a rimborso. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Nota¹ Tra cui rientrano: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); omessa dichiarazione (art. 5); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater, c. 2); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).</p> </div>
----------------	---

Tavola n. 1
Incremento del reddito e del valore della produzione

Punteggio Isa	Coefficiente di incremento	Incremento
10	5%	Reddito/valore produzione x 105%
maggiore/uguale a 8 e inferiore a 10	10%	Reddito/valore produzione x 110%
maggiore/uguale a 6 e inferiore a 8	20%	Reddito/valore produzione x 120%
maggiore/uguale a 4 e inferiore a 6	30%	Reddito/valore produzione x 130%
maggiore/uguale a 3 e inferiore a 4	40%	Reddito/valore produzione x 140%
inferiore a 3	50%	Reddito/valore produzione x 150%

Tavola n. 2
Aliquota dell'imposta sostitutiva

Annualità	Livello di affidabilità	Imposta sui redditi	Irap
2018, 2019, 2022	maggiore/uguale a 8	10%	3,9%
	maggiore/uguale a 6 e inferiore a 8	12%	
	inferiore a 6	15%	
2020, 2021	maggiore/uguale a 8	7%	2,73%
	maggiore/uguale a 6 e inferiore a 8	8,4%	
	inferiore a 6	10,5%	


BONUS “NATALE” 2024

L'art. 2-bis D.L. 113/2024, convertito nella L. 143/2024, in vigore dal 9.10.2024, ha introdotto per il 2024 un'indennità di importo pari a € 100 da riconoscere ai lavoratori dipendenti al verificarsi congiuntamente di alcune condizioni. In particolare, il beneficio è destinato esclusivamente ai dipendenti con reddito fino a € 28.000 annui (escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze); inoltre, i potenziali beneficiari sono individuati tra i lavoratori con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Il bonus spetta anche ai nuclei monogenitoriali, ma solo se l'altro genitore è mancante o non ha riconosciuto il figlio.

CONDIZIONI

- Per l'anno 2024 è erogata un'indennità ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore ha un **reddito complessivo non superiore a € 28.000**;
 - b) il lavoratore ha **fiscalmente a carico il coniuge** (art. 12, c. 2 Tuir), non legalmente ed effettivamente separato, e **almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, oppure ha a carico almeno un figlio in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale¹;
 - c) **l'imposta lorda** determinata sui redditi di lavoro dipendente, con esclusione di redditi di pensione, percepiti dal lavoratore, è **di importo superiore a quello della detrazione Irpef** spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro.
- Ai fini della determinazione del reddito complessivo **rileva anche la quota esente dei redditi agevolati**, ai sensi dell'art. 44, c. 1 D.L. 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), dell'art. 16 D. Lgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati), dell'art. 5, cc. 2-bis, 2-ter e 2-quater D.L. 34/2019 (regime speciale per lavoratori impatriati) e dell'art. 5 D. Lgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati).
- Il medesimo reddito complessivo è assunto **al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze**.

INDENNITÀ

- L'indennità, di **importo pari a € 100**, è **rapportata al periodo di lavoro**.
- L'indennità **non concorre** alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

- I sostituti d'imposta riconoscono l'indennità **unitamente alla 13ª mensilità su richiesta del lavoratore**, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).
- Verificano **in sede di conguaglio** la spettanza dell'indennità.
- Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

I sostituti d'imposta **compensano il credito** maturato mediante compensazione **nel modello F24**, a partire **dal giorno successivo** all'erogazione in busta paga dell'indennità.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta².
- L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Note

1. Ossia se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e il contribuente non è coniugato, o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
2. Il lavoratore può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025, nel caso in cui, pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), ovvero abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.



RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER IMPOSTE DIRETTE E IVA

Il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionato tributario, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, modifica le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 471/1997, prevedendo una maggiore proporzionalità. In particolare, emerge una riduzione delle sanzioni applicabili in materia di violazioni riguardanti le imposte sui redditi, l'Iva e alcuni adempimenti connessi, di cui si propone una sintesi. Le disposizioni sono in vigore dal 29.06.2024 e si applicano alle violazioni commesse **dal 1.09.2024**.

Dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'Irap		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Dichiarazioni omessa	<ul style="list-style-type: none"> Dal 120% al 240% delle imposte dovute, con minimo di € 250. Da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili. 	<ul style="list-style-type: none"> 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 250⁽¹⁾. Da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.
Dichiarazione tardiva	<ul style="list-style-type: none"> Dal 60% al 120% se la dichiarazione è presentata entro la dichiarazione del periodo successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, con un minimo di € 200. Da € 150 a € 500 se non sono dovute imposte. Le sanzioni se non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili. 	<ul style="list-style-type: none"> 25%, aumentata al triplo (75%) se la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a 90 giorni, ma non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento. Da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni se non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.
Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> Dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La sanzione è aumentata della metà per l'utilizzo di documentazione falsa od operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulate o fraudolente. 	<ul style="list-style-type: none"> 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di € 150¹. La sanzione è aumentata dalla metà al doppio per l'utilizzo di documentazione falsa od operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulate o fraudolente.
Dichiarazione integrativa		<ul style="list-style-type: none"> 25%, aumentata al doppio (50%) se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di controllo. € 150 se non sono dovute imposte.

Nota¹

È abrogata la disposizione di cui all'art. 1, c. 8 D. Lgs. 471/1997, che prevedeva, nel caso le violazioni citate riguardino redditi prodotti all'estero, che le sanzioni siano aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

Ritardati e omessi versamenti diretti e utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti (art. 13 D. Lgs. 471/1997)		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Omesso versamento delle imposte entro 90 giorni .	15% dell'imposta.	12,50% dell'imposta.
Omesso versamento delle imposte oltre 90 giorni .	30% dell'imposta.	25% dell'imposta.
Utilizzo di crediti d'imposta non spettanti .	30% dei crediti utilizzati.	<ul style="list-style-type: none"> 25% dei crediti utilizzati. € 250 se il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla sua commissione.
Utilizzo di crediti d'imposta inesistenti .	Dal 100% al 200% dei crediti utilizzati.	<ul style="list-style-type: none"> 70% dei crediti utilizzati per i quali mancano i requisiti. La sanzione è aumentata dalla metà al doppio qualora i requisiti posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.


RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER IMPOSTE DIRETTE E IVA (SEGUE)

Ritardati e omessi versamenti diretti e utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa comunicazione o errata indicazione nella dichiarazione dei redditi: <ul style="list-style-type: none"> - delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'art. 110, c. 9-ter Tuir (minimo della sanzione pari a € 500); - dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (minimo della sanzione pari a € 1.000); - della segnalazione prevista dall'art. 167, c. 8-quater, 3° periodo Tuir (minimo della sanzione pari a € 1.000). 	10% dell'importo non indicato nella dichiarazione dei redditi, con un massimo di € 50.000 .	10% dell'importo non indicato nella dichiarazione dei redditi, con un massimo di € 30.000 .
Ommissione o incompletezza riguardante le segnalazioni previste dagli artt. 113, c. 6, 124, c. 5-bis e 132, c. 5 Tuir, dall'art. 30, c. 4-quater L. 724/1994 e dall'art. 1, c. 8 D. Lgs. 201/2011.	Da € 2.000 a € 21.000 .	Da € 1.500 a € 15.000 .

Dichiarazione Iva e rimborsi		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Dichiarazione omessa	Dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di € 250 .	120% del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di € 250 .
Dichiarazione tardiva	Dal 60% al 120% se la dichiarazione omessa è presentata entro la dichiarazione del periodo successivo e, comunque, prima dell'inizio delle attività di controllo, con un minimo di € 200 .	25%, aumentata al triplo (75%) se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio delle attività di controllo. € 250 se non sono dovute imposte.
Dichiarazione soggetti che applicano i regimi speciali (artt. 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies D.P.R. 633/1972)	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, se la presentazione avviene entro 3 anni dalla data di scadenza, con un minimo di € 200. • Dal 30% al 60% dell'imposta dovuta, se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dal periodo successivo, con un minimo di € 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • 45% dell'imposta dovuta, se la presentazione avviene entro 3 anni dalla data di scadenza, con un minimo di € 200. • 25% dell'imposta dovuta, se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, con un minimo di € 100.
Omessa dichiarazione in caso di sole operazioni per le quali non è dovuta l'imposta	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 250 a € 2.000. • Da € 150 a € 1.000 se la dichiarazione presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo e, comunque prima dell'inizio delle attività di controllo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 250 a € 2.000. • Da € 150 a € 1.000 se la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio delle attività di controllo.
Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. • La sanzione è aumentata della metà se la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di € 150. • Se la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio, nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode.
Dichiarazione integrativa	-	<ul style="list-style-type: none"> • 25% dell'imposta dovuta, aumentata al doppio (50%), se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini per l'accertamento e, comunque prima dell'inizio delle attività di controllo. • € 150 se non è dovuta imposta.
Rimborso Iva in assenza dei presupposti	30% del credito rimborsato.	25% del credito rimborsato.


RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER IMPOSTE DIRETTE E IVA (SEGUE)

Documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Violazione obblighi relativi alla documentazione e registrazione di operazioni imponibili Iva.	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 90% al 180%¹ dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. • Da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70%² dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. • Da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Violazione obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni non imponibili , esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile.	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 5% al 10%¹ dei corrispettivi non documentati o non registrati. • Da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 	<ul style="list-style-type: none"> • 5%² dei corrispettivi non documentati o non registrati. • Da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione , ovvero memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi incompleti o non veritieri.	<ul style="list-style-type: none"> • 90%¹ dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione. • Da € 250 a € 2.000 se non constano omesse annotazioni, per mancata manutenzione o omessa verifica periodica degli strumenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70%² dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione. • Da € 250 a € 2.000 se non constano omesse annotazioni, per mancata manutenzione. • Da € 250 a € 2.000 per omessa verifica periodica degli strumenti.
Omessa o tardiva trasmissione , ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo .	€ 100 per ciascuna trasmissione.	€ 100 per ciascuna trasmissione, nel limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
Mancata emissione o emissione per importi inferiori, di ricevute fiscali , scontrini fiscali o documenti di trasporto.	90% ¹ dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.	70% ² dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.
Illegittima detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata in via di rivalsa.	90% della detrazione computata.	<ul style="list-style-type: none"> • 70% della detrazione computata. • La sanzione non è applicabile in caso di dichiarazione infedele e applicazione della relativa sanzione.
Applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.	Da € 250 a € 10.000 . Resta fermo il diritto del cessionario alla detrazione, salvi i casi di frode.	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 250 a € 10.000. Resta fermo il diritto del cessionario alla detrazione dell'imposta effettivamente dovuta, salvi i casi di frode. • La sanzione non è applicabile in caso di dichiarazione infedele e applicazione della relativa sanzione.
Acquisto da parte del cessionario o committente senza fattura o con irregolare fattura .	100% dell'imposta, con un minimo di € 250 sempreché non si provveda a regolarizzare l'operazione entro 4 mesi per mancata ricezione o entro 30 giorni per fattura irregolare.	70% dell'imposta, con un minimo di € 250 sempreché non si provveda a regolarizzare l'operazione entro 90 giorni .
Omessi adempimenti connessi all'inversione contabile .	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 500 a € 20.000. • Dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000, se l'operazione non risulta dalla contabilità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 500 a € 10.000. • 5% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000, se l'operazione non risulta dalla contabilità.

Note

1. La sanzione non può essere inferiore a € 500.
2. La sanzione non può essere inferiore a € 300.


RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER IMPOSTE DIRETTE E IVA (SEGUE)
Violazioni all'esportazione

Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Cessione all'esportazione di beni senza addebito d'imposta ex art. 8, c. 1, lett. b) e bis) D.P.R. 633/1972.	<ul style="list-style-type: none"> Dal 50% al 100% dell'imposta qualora il trasporto non avvenga nei termini prescritti. La sanzione non si applica se l'imposta è versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura. 	<ul style="list-style-type: none"> 50% dell'imposta qualora il trasporto non avvenga nei termini prescritti. La sanzione è applicabile anche a chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 41, c. 1, lett. a) D.L. 331/1993, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, è eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
Operazioni senza addebito Iva in assenza della dichiarazione d'intento.	Dal 100% al 200% dell'imposta fermo l'obbligo del pagamento del tributo.	70% dell'imposta fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Indicazione nelle fatture o dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione di quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali .	Dal 100% al 200% dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni.	70% dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni.

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Dichiarazione omessa	<ul style="list-style-type: none"> Dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Da € 250 a € 2.000 se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente. 	<ul style="list-style-type: none"> 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Da € 250 a € 2.000 se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente.
Dichiarazione tardiva	<ul style="list-style-type: none"> Dal 60% al 120% delle ritenute non versate se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, con un minimo di € 200. Da € 150 a € 500 se le ritenute sono state interamente versate. 	<ul style="list-style-type: none"> 25%, aumentata al triplo (75%) delle ritenute non versate se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, e comunque, prima della conoscenza di controlli. Da € 250 a € 2.000 se le ritenute sono state interamente versate.
Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> Dal 90% al 180% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, con un minimo di € 250. La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 	<ul style="list-style-type: none"> 70% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, con un minimo di € 250. La sanzione è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Dichiarazione integrativa	-	<ul style="list-style-type: none"> 25%, aumentata al doppio (50%) delle ritenute non versate se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque, prima della conoscenza di controlli. € 250 se non sono dovute ritenute.


PATENTE A CREDITI

L'art. 29, cc. 19 e 20 D.L. 19/2024 ha sostituito l'art. 27 D. Lgs. 81/2008, introducendo un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. L'art. 29, cc. 19 e 20 D.L. 19/2024 introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. *patente a crediti*), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri temporanei o mobili. Con D.M. Lavoro 18.09.2024, n. 132 sono state individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente. L'INL, con circolare 4/2024, ha definito i profili applicativi per la gestione della patente. A decorrere dal 1.10.2024 le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: <https://servizi.ispettorato.gov.it/>. In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, c. 1 D. Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare Inl 4/2024.

DECORRENZA	<ul style="list-style-type: none"> • 1.10.2024.
SOGGETTI OBBLIGATI	<ul style="list-style-type: none"> • Sono tenuti al possesso della cosiddetta "patente" a crediti: <ul style="list-style-type: none"> - le imprese e i lavoratori autonomi¹; - che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Nota¹ Ai fini di una corretta presentazione della domanda sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.</p> </div>
ESCLUSIONI	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio: gli ingegneri).</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Le imprese con attestato di qualificazione SOA (art. 100, c. 4 D.Lgs. 36/2023) in classifica pari o superiore alla III.</p> </div> </div>
RILASCIO DELLA PATENTE	<p>La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> • Potrà essere inoltrata domanda dal 1.10.2024 tramite portale INL, da parte del legale rappresentante dell'azienda o dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. • Entro 5 giorni dalla presentazione, devono essere informati RLS e RLST. </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> • Nelle more del rilascio della patente, sarà consentita comunque l'attività lavorativa. • Le istruzioni tecniche per il rilascio saranno oggetto di apposita nota tecnica. </div> </div> <p>Qualora la richiesta della patente sia effettuata da oggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.</p>
PERIODO TRANSITORIO	<ul style="list-style-type: none"> • Per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri attivi è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL 4/2024, un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, c. 1 D. Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. • La trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, ha efficacia fino alla data del 31.10.2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. • Dal 1.11.2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
REQUISITI PER IL RILASCIO	<ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato. • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008. • Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC). • Possesso del documento di Valutazione dei Rischi (DVR). • Possesso del documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa. • Avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

L'art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati, la facoltà di redigere, a determinate condizioni, il **bilancio in forma abbreviata**. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c., **possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto**, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, **anziché adottare il criterio del costo ammortizzato**. Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle micro imprese). **Nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali**. In attuazione della Direttiva Ue 2022/2464/Ue, il D. Lgs. 125/2024 ha aumentato le soglie dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato, senza tuttavia definire una decorrenza. In tal senso, la Direttiva delegata 2023/2775/Ue stabilisce che gli Stati membri applicano le disposizioni per adeguarsi alle modifiche dagli esercizi che decorrono dal 1.01.2024 (o da data successiva, che però non è stata indicata dal legislatore nazionale). Secondo un'interpretazione consolidata ma non prudenziale, è possibile adottare il bilancio abbreviato nel 2024 con applicazione retroattiva sugli esercizi 2022 e 2023 dei nuovi limiti.

SOGGETTI	Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.	Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).
DOCUMENTI	Stato patrimoniale	<ul style="list-style-type: none"> Devono essere indicate solo le voci con lettere maiuscole e numeri romani. Sono possibili alcuni raggruppamenti.
	Conto economico	Alcune voci possono essere raggruppate.
	Nota integrativa	<ul style="list-style-type: none"> Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste: <ul style="list-style-type: none"> dall'art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica]; dall'art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria]; dall'art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici]; dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato]; dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1).
	Rendiconto finanziario	Esonero dall'obbligo.
	Relazione gestione	Esonero Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. siano indicate in nota integrativa.
Esempio	Documenti componenti il bilancio per le diverse tipologie di imprese	

Tipologie	Requisiti dimensionali ¹	Documenti che compongono il bilancio
Micro imprese	<ul style="list-style-type: none"> Attivo ≤ € 220.000 Ricavi ≤ € 440.000 Dipendenti ≤ 5 unità 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale (con integrazioni)² Conto economico
Piccole imprese	<ul style="list-style-type: none"> Attivo ≤ € 5.500.000 Ricavi ≤ € 11.000.000 Dipendenti ≤ 50 unità 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
Grandi imprese	<ul style="list-style-type: none"> Attivo > € 5.500.000 Ricavi > € 11.000.000 Dipendenti > 50 unità 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Rendiconto finanziario Relazione sulla gestione

Note	<ol style="list-style-type: none"> 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese. È possibile applicare le semplificazioni già dal 2° esercizio in cui le condizioni sono rispettate (circ. Assonime n. 9/2009). Stesso criterio per la redazione del bilancio ordinario in caso di superamento dei limiti (documento CNDCEC novembre 2012). Per l'esonero dalla nota integrativa devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l'esonero dalla relazione sulla gestione è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.
-------------	--



RILEVAZIONE CONTABILE DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA

Successivamente al versamento della 2° o unica rata di acconto delle imposte dovute (scadenza 30.11.2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), i soggetti esercenti attività economiche devono rilevare, in alcuni casi, tali versamenti all'interno della contabilità aziendale. Si propongono le scritture contabili da effettuare. È opportuno ricordare che, a fronte della possibilità di compensazione, deve essere ugualmente rilevato l'avvenuto versamento con utilizzo del conto "crediti compensabili". Nella pratica accade, talvolta, specialmente nelle società di persone, che i soci addebitino le proprie deleghe personali delle imposte sul conto corrente della società; tali movimenti devono essere considerati dei prelievi soci, che non incidono sul conto economico della società.

Esempio n. 1
Ditta individuale che addebita sul c/c della ditta la delega di versamento dell'acconto

		30.11.n			
SP C II 5-quater	SP C IV 1	Titolare c/prelievi	a	Banca c/c	10.000,00
		<i>Addebito su c/c modello F24 di € 8.000,00 per Irpef e di € 2.000,00 per contributi previdenziali.</i>			

Esempio n. 2
Ditta individuale che addebita sul c/c della ditta la delega di versamento, utilizzando un credito compensabile per Iva

		30.11.n				
SP C II 5-quater	SP C IV 1 SP C II 5-bis	Titolare c/prelievi	a	Diversi	10.000,00	
				Banca c/c		8.500,00
				Crediti compensabili		1.500,00
<i>Addebito su c/c modello F24 di € 8.000,00 per Irpef e di € 2.000,00 per contributi previdenziali con compensazione.</i>						

Esempio n. 3
Società di persone che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap, utilizzando per l'intero importo un credito Iva compensabile

		30.11.n			
SP C II 5-bis	SP C II 5-bis	Acconto Irap	a	Credito compensabili	5.000,00
		<i>Versamento 2ª rata di acconto Irap anno "n+1" con utilizzo del credito Iva compensabile.</i>			

Esempio n. 4
Società di capitali che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap e Ires

		30.11.n				
SP C II 5-bis SP C II 5-bis	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c	15.000,00	
		Acconto Ires				10.000,00
		Acconto Irap				5.000,00
<i>Addebito su c/c del modello F24 per versamento 2° acconto imposte per l'anno "n+1".</i>						

Esempio n. 5
Società di capitali che, pur dovendo versare l'acconto Ires e Irap, può utilizzare un'eccedenza di imposte derivante dalla precedente dichiarazione a copertura parziale degli importi

		30.11.n				
SP C II 5-bis SP C II 5-bis	SP C II 5-bis SP C II 5-bis SP C IV 1	Diversi	a	Diversi	15.000,00	
		Acconto Ires				10.000,00
		Acconto Irap				5.000,00
				Credito Ires ¹		2.000,00
				Credito Irap ¹	1.000,00	
				Banca c/c	12.000,00	
<i>Versamento 2ª rata di acconto delle imposte per l'anno "n+1" con utilizzo di eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.</i>						

Nota¹

Nel caso di utilizzo del credito con compensazione nel modello F24 i conti relativi possono essere, per esempio, denominati credito (Ires-Irap) per detrazioni successive dichiarazioni.



NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI

L'art. 2215 C.C. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tavola
Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo	
Imprenditori individuali.	<ul style="list-style-type: none"> Giornale. Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione	
<ul style="list-style-type: none"> Società semplici. Società di fatto. Società in nome collettivo. Società in accomandita semplice. Società di armamento. Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. Società cooperative. Società di mutua assicurazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Giornale. Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione	
	<ul style="list-style-type: none"> Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">E relativi sezionali</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Tenuti per obbligo di legge o volontariamente</div>	SÌ	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione	
<ul style="list-style-type: none"> Società per azioni. Società in accomandita per azioni. Società a responsabilità limitata. 	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> Giornale. Inventari. 	NO	Tassa annuale forfetaria. € 309,87²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">E relativi sezionali</div>	SÌ		

Note

- Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
- Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
 - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
 - Per l'anno di inizio di attività** la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.


NON SOLO IMPRESA
SERVIZI ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per poter navigare in tutte le aree del sito dell'Agenzia, sia quelle ad accesso libero che in quelle riservate, effettua il login, cliccando sul tasto "Accedi all'area riservata" della home page. Ovviamente, devi essere in possesso di almeno una tra le seguenti chiavi di accesso:

- credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- carta di identità elettronica;
- carta nazionale dei servizi (CNS).

In caso di difficoltà o impossibilità ad accedere all'area riservata, è possibile delegare un parente o una persona di fiducia.

SITO INTERNET	<p>Una prima base di partenza, per informarsi ed essere sempre aggiornati, è il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile trovare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagine informative e aree tematiche dedicate ad agevolazioni, adempimenti, servizi e guide fiscali su specifici argomenti; - tutti i contenuti multimediali e i link ai canali social; - motori di ricerca per gli approfondimenti normativi e di prassi che consentono di dare una risposta ai tuoi quesiti di carattere generale; - servizi ad accesso libero (cioè senza necessità di inserire delle credenziali), come la prenotazione online di un appuntamento presso un ufficio o il servizio di verifica della partita Iva; - tutti i servizi online presenti nell'area riservata, cioè quella in cui si accede dopo aver inserito le proprie credenziali (SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi); - tutti i contatti (sezione "Contatti e assistenza" presente nella home page). <ul style="list-style-type: none"> • Sempre nell'area riservata è possibile consultare il Cassetto fiscale, i dati catastali degli immobili, o chiedere assistenza fiscale con una e-mail. • Molti servizi sono accessibili anche utilizzando l'App "AgenziaEntrate", che può essere scaricata dai principali store.
CONTACT CENTER	<ul style="list-style-type: none"> • Il <i>contact center</i> rappresenta un primo contatto, rivolto in modo particolare agli utenti non professionali, per avere assistenza: <ul style="list-style-type: none"> - sui principali adempimenti fiscali (per esempio, su agevolazioni fiscali, compilazione e presentazione delle dichiarazioni, modalità di versamento, codici tributo); - specifica, sulla posizione personale, per ricevere informazioni sui rimborsi o su comunicazioni di irregolarità ricevute (e relative cartelle) o per l'adempimento spontaneo; - sull'utilizzo dei servizi telematici e dei principali software messi a disposizione dell'Agenzia sul sito Internet; - su materie catastali (per la valle d'Aosta e la provincia di Bolzano devi rivolgerti, per queste richieste, alle Direzioni provinciali o agli Uffici provinciali-Territorio competenti).
SERVIZIO SMS	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un SMS al numero 339.9942645. Il servizio consente di ricevere, in forma sintetica, informazioni su scadenze fiscali, codici tributo e in genere risposte a quesiti semplici. • Se il quesito è complesso non può essere trattato con questo servizio. In questo caso si riceverà un messaggio che rinvierà verso altri canali.
SERVIZIO E-MAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Il servizio è dedicato all'utenza non professionale e ai cittadini che non si avvalgono dell'assistenza di un intermediario per chiedere informazioni in materia fiscale di carattere generale. È possibile ricevere una risposta ai quesiti di carattere generale su argomenti che sono già stati chiariti dall'Agenzia delle Entrate, in circolari e risoluzioni. • Per quesiti relativi ad argomenti su cui l'Agenzia delle Entrate non si sia ancora pronunciata mediante circolari o risoluzioni è possibile presentare istanza di interpello. • Non è possibile ricevere informazioni su posizioni fiscali personali o sullo stato di una pratica in corso per le quali l'Agenzia garantisce altri canali di assistenza. Ogni web mail può contenere un solo quesito. • Il servizio è disponibile all'interno dell'area riservata: dopo aver effettuato l'accesso è necessario scrivere "<i>webmail</i>" nel campo <i>Cerca il servizio</i>.
APP DELL'AGENZIA	<ul style="list-style-type: none"> • Con l'Applicazione mobile "AgenziaEntrate", scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft, oltre ad accedere con lo smartphone o tablet a servizi quali il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata o la richiesta del PIN, è possibile: <ul style="list-style-type: none"> - contattare telefonicamente il <i>contact center</i> dell'Agenzia tramite il numero dedicato mobile; - inviare una e-mail all'Agenzia per ricevere informazioni su determinati argomenti (servizio con login); - prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia e visualizzare le prenotazioni effettuate.



TERMINI INGLESI PER IL COMMERCIALISTA E RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO BILINGUE

Di seguito un basico vocabolario in ordine alfabetico dei termini maggiormente utilizzati dai commercialisti con la traduzione in lingua inglese e la riclassificazione del bilancio bilingue

Tavola n. 1
Termini maggiormente utilizzati dai commercialisti e traduzione in lingua inglese

Termine italiano	Traduzione inglese	Termine italiano	Traduzione inglese
Ammortamenti	Amortisation	Imposte	Taxes
Analisi dei costi	Cost Analysis	Indicatori Chiave di Prestazione (KPI)	Key Performance Indicators (KPI)
Analisi di bilancio	Financial Analysis	Indici di Bilancio	Financial Ratios
Analisi dei dati	Data Analysis	Invecchiamento delle scorte	Stock Aging
Analisi SWOT	SWOT Analysis	Inventario	Inventory
Attività	Assets	Investimenti a breve termine	Short-term Investments
Attivo circolante	Current Assets	Margine di profitto	Profit Margin
Attivo immobilizzato	Fixed Assets	Margine Operativo Lordo (MOL)	EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
Audit dell'Inventario	Inventory Audit	Obbligazioni	Bonds
Azioni	Shares	Obsolescenza delle scorte	Inventory Obsolescence
Bilancio d'esercizio	Financial Statements	Ordine di acquisto	Purchase Order
Capitale sociale	Share Capital o Equity	Passività	Liabilities
Cassa	Cash	Passivo circolante	Current Liabilities
Certificato di Origine	Certificate of Origin	Passivo consolidato	Long-term Liabilities
Conto economico	Income Statement	Perdita netta	Net Loss
Costi	Costs	Piano aziendale	Business Plan
Costi diretti	Direct Costs	Proventi finanziari	Financial Income
Costi fissi	Fixed Costs	Ratei e risconti	Accruals and prepayments
Costi indiretti	Indirect Costs	Rendiconto finanziario	Cash Flow Statement
Costi preventivi	Budgeted Costs	Reporting finanziario	Financial Reporting
Costi semi-variabili	Semi-Variable Costs	Revisione dei conti	Financial Audit
Costi variabili	Variable Costs	Ricavi	Revenues
Costi di produzione	Production Costs	Rimanenze	Inventories
Costi reali	Actual Costs	Rotazione delle scorte	Inventory Turnover
Costi standard	Standard Costs	Scorte	Stock
Cruscotto di controllo	Dashboard	Scorte di sicurezza	Safety Stock
Debiti a breve termine	Short-term Debts	Sistema di reporting	Reporting System
Debiti a lungo termine	Long-term Debts	Stato patrimoniale	Balance Sheet
Dogana	Customs	Tasso di rotazione delle scorte	Stock Turnover Rate
Flusso di Cassa da Investimenti	Investing Cash Flow	Utile ante imposte	Profit Before Taxes
Flusso di Cassa Operativo	Operating Cash Flow	Utile (Perdita) d'esercizio	Profit (Loss) for the Period

Tavola n. 2
Riclassificazione del bilancio bilingue

Fixed Assets	Totale immobilizzazioni
Current assets	Attività correnti
Accruals and prepayments	Ratei e risconti
Total balance sheet assets	Totale Attivo Stato Patrimoniale
Net Equity	Patrimonio Netto
Amounts/provisions for risks and charges	Importi/accantonamenti per rischi ed oneri
Employees' termination benefits provision	TFR
Payables	Debiti
Accruals and deferred income	Ratei e risconti passivi
Total balance sheet liabilities and net equity	Totale Passivo di bilancio e Patrimonio netto
Income statement	Conto Economico
Production value	Valore della produzione
Production costs	Costi della Produzione
Financial income and expenses	Ricavi e oneri finanziari
Extraordinary gains and losses	Guadagni e perdite straordinarie
Net income before income taxes	Utile netto prima delle imposte
Current and deferred income taxes	Imposte sul reddito correnti e differite
Net income (loss)	Utile (perdita) d'esercizio


TASSI DI USURA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.10.2024 e il 31.12.2024.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,71	17,3875
	Oltre € 5.000,00	9,88	16,3500
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,82	23,7750
	Oltre € 1.500,00	15,88	23,8500
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	7,82	13,7750
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	7,71	13,6375
	Oltre € 200.000,00	6,21	11,7625
Credito personale		11,46	18,3250
Credito finalizzato		10,80	17,5000
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,52	12,1500
	Oltre € 50.000,00	5,87	11,3375
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,94	11,4250
	A tasso variabile	6,80	12,5000
Leasing autoveicoli e aeronavi	Fino a € 25.000,00	9,36	15,7000
	Oltre € 25.000,00	8,81	15,0125
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	10,52	17,1500
	Oltre € 25.000,00	8,11	14,1375
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	4,02	9,0250
	A tasso variabile	5,86	11,3250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,41	20,7625
	Oltre € 15.000,00	9,59	15,9875
Credito revolving		15,62	23,5250
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,14	17,9250
Altri finanziamenti		14,91	22,6375

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



AGEVOLAZIONI

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE MICRO E PMI

Per l'accesso al nuovo contributo Sabatini a favore della capitalizzazione le Pmi devono essere costituite come società di capitali e i loro soci e amministratori non devono avere condanne. Inoltre, devono presentare la richiesta del contributo abbinata a un progetto di investimenti. Dal 1.10.2024 è possibile presentare le istanze sulla piattaforma dedicata Mimit.

Con la circolare direttoriale 22.07.2024, n. 1115, relativa al sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento "Nuova Sabatini Capitalizzazione", nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell'agevolazione.

CONTRIBUTO CAPITALIZZAZIONE

- L'art. 21 D.L. 30.04.2019, n. 34 ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.
- Si tratta di una norma che aumenta il contributo statale (previsto dal D.L. 34/2019) per le imprese che investono in macchinari e software utilizzando la nuova Sabatini a fronte di un aumento di capitale.
- Il D.M. 19.01.2024, n. 43 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5.04.2024, n. 80), ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle Pmi al contributo di cui al predetto art. 21 D.L. 34/2019.

AMMONTARE CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI

- L'ammontare del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo del:
 - 5 % per le micro e piccole imprese;
 - 3,575 %, per le medie imprese.
- È riconosciuto un contributo maggiorato in conto impianti per le micro e piccole imprese che aumentano il proprio capitale in misura non inferiore al 30% del finanziamento richiesto per l'acquisto di beni strumentali.

TERMINI

Le disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1.10.2024.

SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE

La concessione delle agevolazioni, nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, è legata all'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

REQUISITI SOGETTI BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni legate alla capitalizzazione, le PMI che alla data di presentazione della domanda:
 - sono costituite in forma di società di capitali;
 - non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 2632 c.c.;
 - sono state impegnate in un processo di capitalizzazione ai sensi dell'art. 5 D.L. 30.04.2019, n. 34.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- La concessione ed erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle attestazioni di cui al D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e del relativo esito.
- Pertanto, ove anche il soggetto finanziatore abbia deliberato il finanziamento, nel caso di mancato riconoscimento del contributo pubblico per le motivazioni di cui al citato D.Lgs. 159/2011, l'erogazione dello stesso finanziamento può non avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico del soggetto finanziatore.


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 1 novembre	Patente a crediti	Istanza - A partire dal 1.11.2024, ai fini dello svolgimento dell'attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, sarà necessario aver richiesto la patente attraverso il Portale dei Servizi e non ci si potrà più avvalere della comunicazione a mezzo PEC.
	Collocamento obbligatorio	Esonero autocertificato - Termine di trasmissione della nuova autocertificazione per il datore di lavoro già beneficiario dell'esonero alla data del 1.10.2024 che intende continuare a goderne (D.M. 11.06.2024) - (Nota Min. Lav. 1.10.2024, n. 15466).
Domenica 10 novembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Venerdì 15 novembre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento della 2ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023. Versamento - Termine di versamento, della 3ª rata dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022.
	Cripto-attività	Versamento - Termine per il versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva (nella misura del 14%), dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022 (art. 2 D.L. 132/2023).
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Sabato ¹ 16 novembre	Imposte dirette	Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il D. Lgs. 108/2024 allinea alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato ¹ 16 novembre (segue)	Iva (segue)	<p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2024.</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2024, mediante il modello F24.</p> <p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p> <p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.</p> <p>Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2024.</p>
	Inps	<p>Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2023 e all'acconto 2024, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.</p>
	Inail	<p>Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2024.</p> <p>Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.</p>
Mercoledì 20 novembre	Enasarco Conai	<p>Adeempimenti - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2024.</p>
Lunedì 25 novembre	Iva	<p>Mod. 730/2024 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.</p> <p>Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2024.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2024, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.</p>
Venerdì 29 novembre	Enpacl	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2024.</p>
Sabato ¹ 30 novembre	Imposte dirette Imposte dirette e Irap Cedolare secca Iva	<p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Imposta di registro	


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato ¹ 30 novembre (segue)	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 ^a rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024. Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia (D.L. 113/2024).
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2024 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2024.
	Aiuti di Stato	Registro - Termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve procedere alla registrazione degli aiuti di Stato, concessi a seguito del Covid, nel Registro nazionale aiuti di Stato (D.L. 39/2024).
	Contribuenti forfetari	Quadro RS - Termine per i contribuenti forfetari per regolarizzare, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, la mancata o incompleta indicazione di dati nel quadro RS del modello Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021).
	Rottamazione quater	Versamento - Per mantenere i benefici della definizione agevolata "Rottamazione-quater" introdotta dalla L. 197/2022 è necessario effettuare il versamento della 6 ^a rata entro il 30.11.2024.
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2^a rata della quota di contribuzione 2024 eccedente il contributo minimo.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2024 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.</p>
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2024.	
Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 70/2011]. 	



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.**

SITO: WWW.STUDIOREGIS.NET

EMAIL: STUDIO@STUDIOREGIS.NET

TEL: +39 0372 53561